

Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento

Conclusa a Montreal il 1° marzo 1991

Approvata dall'Assemblea federale il 14 giugno 1994¹

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 3 aprile 1995

Entrata in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1998

(Stato 13 agosto 2024)

Gli Stati contraenti alla presente Convenzione,

consapevoli delle incidenze degli atti di terrorismo sulla sicurezza nel mondo;

esprimendo la loro viva preoccupazione per quanto riguarda gli atti di terrorismo aventi come scopo la distruzione totale di aeronavi, di altri mezzi di trasporto e di altri bersagli;

preoccupati per il fatto che sono stati utilizzati esplosivi plastici ed in foglie per compiere questi atti di terrorismo;

considerando che il contrassegno degli esplosivi ai fini del rilevamento contribuirebbe grandemente alla prevenzione di questi atti illeciti;

riconoscendo che, al fine di prevenire questi atti illeciti, è necessario istituire con urgenza uno strumento internazionale che obblighi gli Stati ad adottare misure tali da garantire che gli esplosivi plastici ed in foglie siano debitamente contrassegnati ai fini del rilevamento;

considerando la Risoluzione 635 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 giugno 1989, nonché la Risoluzione 44/29 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989 che invita con urgenza l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ad intensificare i lavori da essa svolti ai fini della elaborazione di un regime internazionale di contrassegno degli esplosivi plastici o in foglie ai fini del rilevamento;

in considerazione della Risoluzione A 27-8 adottata all'unanimità dall'Assemblea (27^a sessione) dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale che ha approvato con priorità assoluta la preparazione di un nuovo strumento internazionale relativo al contrassegno di esplosivi plastici o in foglie;

notando con soddisfazione il ruolo svolto dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale nella preparazione della Convenzione, nonché la sua volontà di esercitare le funzioni correlate all'attuazione di tale Convenzione,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

RU 2002 3546; FF 1993 IV 340

¹ RU 2002 3545

Art. I

Ai fini della presente Convenzione:

1. l'espressione «esplosivi» significa i prodotti esplosivi comunemente denominati «esplosivi plastici», compresi gli esplosivi sotto forma di foglio duttile o elastico illustrati nell'annesso tecnico alla presente Convenzione;
2. l'espressione «fattore di rilevamento» significa una sostanza descritta nell'annesso tecnico alla presente Convenzione che viene aggiunta ad un esplosivo per renderlo identificabile;
3. l'espressione «contrassegno» significa l'aggiunta ad un esplosivo di un fattore di rilevamento in conformità con l'annesso tecnico alla presente Convenzione;
4. l'espressione «manufattura» significa ogni procedimento, compreso il ritrattamento, che dà luogo alla manifattura di esplosivi;
5. l'espressione «dispositivi militari debitamente autorizzati» significa, senza peraltro che la lista sia esauriente, granate, bombe, proiettili, mine, missili, razzi, cariche cave, granate a mano e perforatori fabbricati esclusivamente a fini militari o di polizia in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato che è Parte interessata;
6. l'espressione «Stato produttore» significa ogni Stato sul cui territorio sono fabbricati esplosivi.

Art. II

Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire la fabbricazione sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati.

Art. III

1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire l'entrata sul suo territorio o l'uscita dal suo territorio di esplosivi non contrassegnati.
2. Il paragrafo precedente non si applica agli spostamenti, per fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, effettuati dalle autorità di uno Stato parte esercitanti funzioni militari o di polizia, di esplosivi non contrassegnati sui quali detto Stato parte esercita un controllo in conformità al paragrafo 1 dell'articolo IV.

Art. IV

1. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi di esplosivi non contrassegnati che sono stati fabbricati o introdotti sul suo territorio anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato, al fine di impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione.
2. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che non sono detenuti

dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione per questo Stato.

3. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui è questione al paragrafo I del presente articolo che sono detenuti dalle sue Autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che non sono incorporati, in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui entro quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per accertarsi della distruzione, il prima possibile, sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati che vi possano venire scoperti e che non sono sottoposti alle norme dei paragrafi precedenti del presente articolo, diversi dai depositi di esplosivi non contrassegnati detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che sono incorporati in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

5. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi degli esplosivi di cui al paragrafo II della I a Parte dell'annesso tecnico alla presente Convenzione per impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione.

6. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per accertarsi della distruzione il prima possibile sul suo territorio, degli esplosivi non contrassegnati manufatti a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato e che non sono stati incorporati come indicato al capoverso d del paragrafo II della I a Parte dell'annesso tecnico alla presente Convenzione, nonché degli esplosivi non contrassegnati che non rientrano in alcun altro capoverso di detto paragrafo II.

Art. V

1. È istituita dalla presente Convenzione una Commissione internazionale tecnica di esplosivi (in appresso denominata «la Commissione»), composta da almeno quindici membri e da al massimo diciannove membri nominati dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (in appresso denominata «il Consiglio») tra persone proposte dagli Stati parte della presente Convenzione.

2. I membri della Commissione sono esperti aventi una esperienza diretta e sostanziale nei settori della fabbricazione o del rilevamento di esplosivi, o delle ricerche su esplosivi.

3. I membri della Commissione sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nel loro mandato.

4. Le sessioni della Commissione sono convocate almeno una volta all'anno alla sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale oppure nei luoghi e alle date fissate o approvate dal Consiglio.

5. La Commissione adotta il suo regolamento interno, riservata l'approvazione del Consiglio.

Art. VI

1. La Commissione valuta l'andamento tecnico della manifattura, delle operazioni di contrassegno e del rilevamento degli esplosivi.

2. La Commissione, tramite il Consiglio, comunica le sue conclusioni agli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.

3. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni concernenti emendamenti dell'annesso tecnico alla presente Convenzione. La Commissione si sforza di adottare le sue decisioni su queste raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, queste decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.

4. Il Consiglio può, dietro raccomandazione della Commissione, proporre agli Stati parte emendamenti dell'annesso tecnico alla presente Convenzione.

Art. VII

1. Ogni Stato parte può, entro novanta giorni dalla data di notifica di una proposta di emendamento dell'annesso tecnico della presente Convenzione, comunicare le sue osservazioni al Consiglio. Il Consiglio comunica queste osservazioni non appena possibile alla Commissione affinché le esamini. Il Consiglio invita ogni Stato parte che formula osservazioni o obiezioni sull'emendamento proposto a consultare la Commissione.

2. La Commissione esamina i pareri degli Stati parte espressi in conformità con il paragrafo precedente e fa rapporto al Consiglio. Il Consiglio, dopo aver esaminato il rapporto della Commissione, ed in considerazione della natura dell'emendamento e delle osservazioni degli Stati parte, compresi gli Stati produttori, può proporre l'emendamento per l'adozione di tutti gli Stati parte.

3. Se l'emendamento proposto non è stato respinto da cinque Stati parte o più con notifica per iscritto indirizzata al Consiglio entro novanta giorni dalla data di notifica dell'emendamento da parte del Consiglio, si considera che è stato adottato ed esso entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua adozione, oppure successivamente ad ogni altro periodo previsto nella proposta di emendamento, per gli Stati parte che non lo avessero formalmente respinto.

4. Gli Stati parte che avranno formalmente respinto l'emendamento proposto potranno in seguito, depositando uno strumento d'accettazione o di approvazione, esprimere il loro consenso in modo da essere vincolati dalle disposizioni dell'emendamento.

5. Se cinque Stati parte o più si oppongono alla proposta di emendamento, il Consiglio la rinvia alla Commissione per un esame supplementare.

6. Se l'emendamento proposto non è stato adottato in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio può altresì convocare una Conferenza di tutti gli Stati parte.

Art. VIII

1. Gli Stati parte comunicano al Consiglio, se possibile, le informazioni che potrebbero essere utili per la Commissione nell'adempimento delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo VI.

2. Gli Stati parte tengono il Consiglio informato dei provvedimenti da essi adottati ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. Il Consiglio comunica queste informazioni a tutti gli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.

Art. IX

Il Consiglio, in cooperazione con gli Stati parte e le Organizzazioni internazionali interessate, adotta appropriati provvedimenti per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, ivi compresa la concessione di una assistenza tecnica nonché misure che consentano uno scambio di informazioni sull'andamento tecnico dei metodi di contrassegno e di rilevamento degli esplosivi.

Art. X

L'annesso tecnico alla presente Convenzione è parte integrante di essa.

Art. XI

1. Ogni controversia tra gli Stati parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via negoziale è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di detti Stati. Se, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, presentando ricorso in conformità con lo Statuto della Corte.

2. Ciascuno Stato parte può, all'atto in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati parte non saranno vincolati da queste disposizioni nei confronti di ogni Stato parte che abbia formulato tale riserva.

3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità delle disposizioni del paragrafo precedente potrà abolire questa riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Depositario.

Art. XII

Tranne che nei casi di cui all'articolo XI, non può essere formulata nessuna riserva alla presente Convenzione.

Art. XIII

1. La presente Convenzione sarà aperta il 1° marzo 1991 a Montreal per la firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo svoltasi a Montreal dal 12 febbraio al 1° marzo 1991. Dopo il 1° marzo 1991, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale fino a quando non entra in vigore in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione potrà aderirvi in ogni tempo.

2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, designata dalle presenti come Depositario. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato dichiara se è o meno uno Stato produttore.

3. La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario, a patto che almeno cinque di questi Stati abbiano dichiarato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo che essi sono Stati produttori. Se trentacinque strumenti di ratifica sono depositati prima del deposito degli strumenti da parte di cinque Stati produttori, la presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione del quinto Stato produttore.

4. Per gli altri Stati, la presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

5. A decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità con le disposizioni dell'articolo 102 della Statuto delle Nazioni Unite² ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 83 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale³ (Chicago, 1944).

Art. XIV

Il Depositario notifica senza indugio a tutti i firmatari e Stati parte:

1. ciascuna firma della presente Convenzione e la data della firma;
2. ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché la data del deposito, indicando espressamente se lo Stato si è dichiarato Stato produttore;
3. la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
4. la data di entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione o del suo annesso tecnico;
5. ogni denuncia effettuata in virtù dell'articolo XV;

² RS 0.120

³ RS 0.748.0

6. ogni dichiarazione resa in virtù del paragrafo 2 dell'articolo XI.

Art. XV

1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. La denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta da parte del Depositario.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Montreal il primo giorno del mese di marzo dell'anno mille novecento novantuno, in un esemplare originale che include cinque testi facenti ugualmente fede redatti in lingua araba, francese, inglese, russa e spagnola.

(Seguono le firme)

*Allegato tecnico***Parte prima: Descrizione degli esplosivi**

I. Gli esplosivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo I della presente Convenzione sono i seguenti:

- a) essi sono composti da uno o più potenti esplosivi i quali, allo stato puro, hanno una pressione di vapore inferiore a 10^{-4} Pa ad una temperatura di 25 °C;
- b) nella loro formulazione, includono un legante, e
- c) dopo essere stati mescolati, sono malleabili o elastici a temperatura normale interna.

II. I seguenti esplosivi anche se corrispondono alla descrizione degli esplosivi fornita al paragrafo I della presente parte, non sono considerati come esplosivi per tutto il tempo che continuano ad essere detenuti o utilizzati ai fini qui sotto menzionati, o che rimangono incorporati nel modo indicato, vale a dire gli esplosivi che:

- a) sono fabbricati, o detenuti, in quantità limitata per laboratorio unicamente ai fini di lavori debitamente autorizzati di ricerca, di sviluppo o di prove di esplosivi nuovi o modificati;
- b) sono fabbricati o detenuti in quantità limitata per laboratorio, unicamente ai fini di attività debitamente autorizzate, di addestramento al rilevamento di esplosivi e/o di messa a punto o di prove di materiale di rilevamento di esplosivi;
- c) sono fabbricati o detenuti in quantità limitate per laboratorio unicamente a fini debitamente autorizzati di sperimentazioni giudiziarie, oppure
- d) sono destinati ad essere incorporati o sono incorporati in quanto parte integrante nei dispositivi militari debitamente autorizzati sul territorio dello Stato di fabbricazione, entro i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. I dispositivi in tal modo prodotti durante questo periodo di tre anni sono considerati come dispositivi militari debitamente autorizzati in base al paragrafo 4 dell'articolo IV della presente Convenzione.

III. Nella presente parte:

- l'espressione «debitamente autorizzato(i)» di cui ai capoversi a), b) e c) del paragrafo II, significa «autorizzato(i) dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato parte interessato»;
- l'espressione «potenti esplosivi» significa in particolar modo la ciclotrime-tilene-tetranitramina (ottogeno, HMX), il tetranitrato di pentaeritrolo (pentrite, PETN) e la ciclotrime-tilene-trinitramina (esogeno, RDX).

Parte seconda: Fattori di rilevamento

Per fattore di rilevamento si intende una delle sostanze enumerate nella tabella in appresso. I fattori di rilevamento illustrati nella tabella in appresso sono destinati ad essere utilizzati per rendere gli esplosivi più facilmente individuabili con rilevamento a vapore. In ciascun caso, l'introduzione di un fattore di rilevamento in un esplosivo è effettuata in modo da ottenere una ripartizione omogenea nel prodotto finito. La concentrazione minima di un fattore di rilevamento nel prodotto finito al momento della fabbricazione è quella indicata nella tabella.

Tabella

Designazione del fattore di rilevamento	Formula molecolare	Peso molecolare	Concentrazione minima
Dinitrato di etilenglicol (EGDN)	$C_2H_4(NO_3)_2$	152	0,2% in massa
2,3 dimetil-2,3-dinitrobutano (DMNB)	$C_6H_{12}(NO_2)_2$	176	0,1% in massa
para-Mononitrotoluene (p-MNT)	$C_7H_7NO_2$	137	0,5% in massa
orto-Mononitrotoluene (o-MNT)	$C_7H_7NO_2$	137	0,5% in massa

Ogni esplosivo il quale per via della sua composizione naturale, contiene uno dei fattori di rilevamento designati, in concentrazione pari o superiore alla concentrazione minima richiesta, è considerato come essendo contrassegnato.

Campo d'applicazione il 13 agosto 2024⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan ^a	1° ottobre 2003	30 novembre 2003
Albania ^a	20 ottobre 2004 A	19 dicembre 2004
Algeria* ^a	14 novembre 1996 A	21 giugno 1998
Andorra* ^a	17 maggio 2006 A	16 luglio 2006
Antigua e Barbuda ^a	17 gennaio 2011 A	18 marzo 2011
Arabia Saudita* ^a	11 luglio 1996 A	21 giugno 1998
Argentina ^b	8 marzo 1999	7 maggio 1999
Armenia* ^a	22 luglio 2005 A	20 settembre 2005
Australia ^b	26 giugno 2007 A	28 agosto 2007
Austria ^b	31 maggio 1999	30 luglio 1999
Azerbaijan ^a	4 luglio 2000 A	2 settembre 2000
Bahamas* ^a	21 maggio 2008 A	20 luglio 2008
Bahreïn ^a	30 gennaio 1996 A	21 giugno 1998
Bangladesh ^a	16 agosto 2005 A	15 ottobre 2005
Barbados ^a	12 settembre 2002 A	11 novembre 2002
Belarus ^a	6° febbraio 2002	7 aprile 2002
Belgio ^a	16 aprile 2007	15 giugno 2007
Benin ^a	30 marzo 2004 A	29 maggio 2004
Bhutan ^a	26 agosto 2005 A	25 ottobre 2005
Bolivia ^a	1° febbraio 2002	2 aprile 2002
Bosnia e Erzegovina ^b	3 maggio 2004 A	2 luglio 2004
Botswana ^a	19 settembre 2000 A	18 novembre 2000
Brasile* ^b	4 ottobre 2001	3 dicembre 2001
Brunei ^a	9 luglio 2009 A	7 settembre 2009
Bulgaria ^b	8 settembre 1999	7 novembre 1999
Burkina Faso ^a	7 luglio 2004 A	5 settembre 2004
Camerun ^a	3 giugno 1998 A	2 agosto 1998
Canada ^b	29 novembre 1996	21 giugno 1998
Capo Verde ^a	4 novembre 2002 A	3 gennaio 2003
Ceca, Repubblica ^b	25 marzo 1993 S	21 giugno 1998
Cile ^a	2 agosto 2000	1° ottobre 2000
Cina		
Hong Kong ^{a c}	22 marzo 2001	1° luglio 1997
Cipro ^a	20 settembre 2002 A	19 novembre 2002

⁴ RU 2002 3546; 2004 1183; 2005 1615, 5005; 2006 3581; 2008 21; 2009 2551; 2012 395; 2015 5995; 2020 3779; 2024 418. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Colombia* a	30 settembre	2013	29 novembre	2013
Congo (Brazzaville) a	5 febbraio	2015	6 aprile	2015
Corea (Sud)* b	2 gennaio	2002	3 marzo	2002
Costa d'Avorio a	13 ottobre	2015	12 dicembre	2015
Costa Rica a	17 luglio	2005	10 settembre	2005
Croazia a	24 febbraio	2005 A	25 aprile	2005
Cuba* a	30 novembre	2001 A	29 gennaio	2002
Danimarca a d	5 ottobre	1998	4 dicembre	1998
Ecuador a	15 dicembre	1995	21 giugno	1998
Egitto a	19 luglio	1993	21 giugno	1998
El Salvador a	18 febbraio	2000 A	18 aprile	2000
Emirati Arabi Uniti a	21 dicembre	1992 A	21 giugno	1998
Eritrea a	1° dicembre	1994 A	21 giugno	1998
Estonia a	5 marzo	1996 A	21 giugno	1998
Eswatini a	13 maggio	2003 A	12 luglio	2003
Figi a	11 luglio	2008 A	9 settembre	2008
Filippine a	17 dicembre	2003	15 febbraio	2004
Finlandia b	5 dicembre	2001	3 febbraio	2002
Francia b	21 maggio	1997	21 giugno	1998
Gabon a	28 aprile	2017	27 giugno	2017
Gambia a	20 giugno	2000 A	19 agosto	2000
Georgia a	25 aprile	2000 A	24 giugno	2000
Germania b	17 dicembre	1998	15 febbraio	1999
Ghana a	22 aprile	1998	21 giugno	1998
Giamaica a	18 agosto	2005 A	17 ottobre	2005
Giappone b	26 settembre	1997 A	21 giugno	1998
Gibuti a	11 giugno	2004 A	10 agosto	2004
Giordania a	23 maggio	1996	21 giugno	1998
Grecia b	30 ottobre	1995	21 giugno	1998
Grenada a	15 gennaio	2002 A	16 marzo	2002
Guatemala a	26 novembre	1997 A	21 giugno	1998
Guinea a	23 gennaio	2004	23 marzo	2004
Guyana a	13 dicembre	2007 A	11 febbraio	2008
Honduras* a	18 febbraio	2004	18 aprile	2004
India* b	16 novembre	1999 A	15 gennaio	2000
Iraq a	11 aprile	2014 A	10 giugno	2014
Irlanda a	15 luglio	2003 A	13 settembre	2003
Islanda a	24 maggio	2002 A	23 luglio	2002
Isole Marshall a	6 febbraio	2003 A	7 aprile	2003
Italia a	26 settembre	2002 A	25 novembre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Kazachistan ^a	18 maggio	1995 A	21 giugno	1998
Kenya ^a	22 ottobre	2002 A	21 dicembre	2002
Kirghizistan ^a	14 luglio	2000 A	12 settembre	2000
Kuwait ^a	18 marzo	1996	21 giugno	1998
Laos ^a	18 agosto	2017 A	17 ottobre	2017
Lesotho ^a	10 novembre	2009 A	9 gennaio	2010
Lettonia ^a	17 agosto	1999 A	16 ottobre	1999
Libano ^a	26 novembre	1997	21 giugno	1998
Libia ^a	10 ottobre	2002 A	9 dicembre	2002
Liechtenstein ^a	4 dicembre	2002 A	2 febbraio	2003
Lituania ^a	21 novembre	1996 A	21 giugno	1998
Lussemburgo ^a	6 novembre	2006 A	5 gennaio	2007
Macedonia del Nord ^a	21 settembre	1998 A	20 novembre	1998
Madagascar ^a	23 dicembre	2003	21 febbraio	2004
Malawi ^a	31 marzo	2014 A	30 maggio	2014
Malaysia* ^a	27 novembre	2007 A	26 gennaio	2008
Maldiva ^a	22 marzo	1999 A	21 maggio	1999
Mali ^a	28 settembre	2000	27 novembre	2000
Malta ^a	15 novembre	1994 A	21 giugno	1998
Marocco ^a	26 maggio	1999 A	25 luglio	1999
Mauritania ^a	24 maggio	2011 A	23 luglio	2011
Messico ^a	9 aprile	1992	21 giugno	1998
Moldova ^a	1° dicembre	1997 A	21 giugno	1998
Monaco ^a	14 maggio	1998 A	13 luglio	1998
Mongolia ^a	22 settembre	1999 A	21 novembre	1999
Mozambico* ^a	15 marzo	2006 A	14 maggio	2006
Myanmar* ^a	1° settembre	2004 A	31 ottobre	2004
Nauru ^a	3 aprile	2006 A	2 giugno	2006
Nicaragua ^a	10 gennaio	2006	11 marzo	2006
Niger ^a	6 marzo	2009 A	6 maggio	2009
Nigeria ^a	10 maggio	2002 A	9 luglio	2002
Norvegia ^b	9 luglio	1992	21 giugno	1998
Nuova Zelanda ^{a c}	19 dicembre	2003	17 febbraio	2004
Niue ^a	1° dicembre	2009 A	30 gennaio	2010
Oman ^a	13 dicembre	2001 A	11 febbraio	2002
Paesi Bassi ^{a f}	4 maggio	1998	3 luglio	1998
Aruba	30 novembre	2005	30 novembre	2005
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Palau ^a	30 novembre	2001 A	29 gennaio	2002
Panama ^a	12 aprile	1996 A	21 giugno	1998

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Paraguay ^a	15 ottobre	2004 A	14 dicembre	2004
Perù* ^a	7 febbraio	1996	21 giugno	1998
Polonia ^b	26 settembre	2006 A	25 novembre	2006
Portogallo ^a	9 ottobre	2002 A	8 dicembre	2002
Qatar ^a	9 novembre	1998 A	8 gennaio	1999
Regno Unito ^b	28 aprile	1997	21 giugno	1998
Guernesey	31 agosto	1999	30 ottobre	1999
Isola di Man	31 agosto	1999	30 ottobre	1999
Isole Caimane	31 agosto	1999	30 ottobre	1999
Isole Falkland	31 agosto	1999	30 ottobre	1999
Isole Vergini britanniche	27 novembre	2000	26 gennaio	2001
Jersey	31 agosto	1999	30 ottobre	1999
Montserrat	31 agosto	1999	30 ottobre	1999
Repubblica Dominicana ^a	9 maggio	2011 A	8 luglio	2011
Romania ^a	21 settembre	1998 A	20 novembre	1998
Russia ^b	19 settembre	2007	18 novembre	2007
Saint Kitts e Nevis ^a	9 maggio	2002 A	8 luglio	2002
Saint Vincent e Grenadine* ^a	14 luglio	2010 A	12 settembre	2010
Samoa ^a	9 luglio	1998 A	7 settembre	1998
San Marino ^a	16 dicembre	2014 A	14 febbraio	2015
Seicelle ^a	14 agosto	2003 A	13 ottobre	2003
Senegal ^a	11 febbraio	2004	11 aprile	2004
Serbia ^a	22 giugno	2006 A	21 agosto	2006
Singapore ^a	20 gennaio	2003 A	21 marzo	2003
Siria* ^a	29 settembre	2004 A	28 novembre	2004
Slovacchia ^b	20 marzo	1995 S	21 luglio	1998
Slovenia ^a	5 giugno	2000 A	4 agosto	2000
Spagna ^b	31 maggio	1994	21 giugno	1998
Sierra Leone* ^a	4 ottobre	2019 A	3 dicembre	2019
Sri Lanka ^a	11 ottobre	2001 A	10 dicembre	2001
Stati Uniti ^b	9 aprile	1997	21 giugno	1998
Sudafrica ^b	1° dicembre	1999 A	30 gennaio	2000
Sudan ^a	25 maggio	2000 A	24 luglio	2000
Suriname ^a	27 marzo	2003 A	26 maggio	2003
Svezia ^b	5 aprile	2007	4 giugno	2007
Svizzera ^b	3 aprile	1995	21 giugno	1998
Tagikistan ^a	18 luglio	2006 A	16 settembre	2006
Tanzania ^a	11 febbraio	2003 A	12 aprile	2003
Thailandia* ^a	25 gennaio	2006 A	26 marzo	2006
Togo ^a	22 luglio	2003	20 settembre	2003
Tonga ^a	10 dicembre	2002 A	8 febbraio	2003
Trinidad e Tobago ^a	3 aprile	2001 A	2 giugno	2001
Tunisia ^a	28 maggio	1997 A	21 giugno	1998
Turchia*	14 dicembre	1994	21 giugno	1998

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Turkmenistan ^a	14 gennaio	2005 A	16 marzo	2005
Ucraina ^a	18 marzo	1999	17 maggio	1999
Uganda ^a	2 luglio	2004 A	31 agosto	2004
Ungheria ^a	11 gennaio	1994	21 giugno	1998
Uruguay ^a	14 giugno	2001 A	13 agosto	2001
Uzbekistan ^a	9 giugno	1999 A	8 agosto	1999
Vanuatu ^a	25 gennaio	2006 A	26 marzo	2006
Yemen* ^a	4 luglio	2007 A	2 settembre	2007
Zambia ^a	31 maggio	1995 A	21 giugno	1998

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell' Organizzazione dell' aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a Conformemente al par. 2 dell' art. XIII della Conv. , questo Stato Parte dichiara di non essere uno Stato produttore.
- ^b Conformemente al par. 2 dell' art. XIII della Conv. questo Stato Parte dichiara di essere uno Stato produttore.
- ^c In base di una dichiarazione della Repubblica popolare cinese del 22 mar. 2001, la convenzione è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
- ^d La Conv. non vale per le Isole Faeröer.
- ^e La Conv. non vale per Tokelau.
- ^f Per il Regno in Europa.

